

Legge regionale 05 settembre 1989 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 64

Interventi per strutture turistiche nei territori montani(programma 3.4.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale n. 35/1987.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni, fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.

3. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale n. 35/1987.

4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.